



T	P51	MD01	Rev.4*
---	-----	------	--------

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA COMMISSIONE CAPIGRUPPO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 30 marzo 2023

Entra in vigore dal 16 aprile 2023

Firmato
Il Presidente
Simona Arosio

Firmato
Il Segretario Generale
Paola Maria Xibilia

*aggiornamento n. 15/A chiuso il 20/09/2021

INDICE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Principi e criteri	3
Art. 3 Requisiti tecnici.....	4
TITOLO II: CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONE CAPIGRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI	4
Art. 4 Convocazione.....	4
Art. 5 Partecipazione alle sedute.....	5
Art. 6 Accertamento del numero legale ...	5
Art. 7 Svolgimento delle sedute.....	6
Art. 8 Regolazione degli interventi	6
Art. 9 Votazioni	6
Art. 10 Verbali	6
TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI	6
Art. 11 Protezione dei dati personali	6
Art. 12 Norme finali	7
Art. 13 Entrata in vigore	7

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA COMMISSIONE CAPIGRUPPO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1
Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, della Commissione Capigruppo e delle Commissioni consiliari nel caso in cui le stesse si svolgano mediante videoconferenza da remoto o in modalità mista.
2. Le sedute del Consiglio comunale si svolgono di norma in presenza; si svolgono in videoconferenza solo in caso di stato di emergenza proclamato da enti superiori o da ordinanza sindacale o in casi eccezionali su decisione del Presidente del Consiglio comunale, sentito l'ufficio di Presidenza, il Sindaco e il Segretario Generale e previo accordo all'unanimità della Commissione Capigruppo. Non è ammessa la modalità mista.
3. Le sedute della Commissione Capigruppo e delle Commissioni consiliari possono svolgersi mediante videoconferenza da remoto, in modalità mista o totalmente in presenza.
4. Le sedute delle Commissioni consiliari devono svolgersi in presenza quando

procedono all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

5. Con riferimento al comma 3, la decisione sulla modalità di svolgimento delle sedute spetta rispettivamente al Presidente del Consiglio previo accordo con il Segretario Generale per le sedute della Commissione Capigruppo e ai Presidenti delle Commissioni previo accordo con il Presidente del Consiglio per queste ultime.

**Art. 2
Principi e criteri**

1. Il presente Regolamento garantisce il rispetto del principio di pubblicità di cui all'articolo 38 TUEL secondo il quale le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche:
 - a) Le sedute del Consiglio Comunale sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del Comune, salvo i casi in cui si renda necessario procedere alla trattazione di un argomento in modalità segreta, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
 - b) Per le sedute delle Commissioni consiliari in modalità di

videoconferenza, il principio della pubblicità viene attuato garantendo la partecipazione del pubblico attraverso adeguate modalità telematiche.

2. Le Commissioni Capigruppo non sono pubbliche.

Art. 3 **Requisiti tecnici**

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità da parte di tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la possibilità di presentare la mozione d'ordine prevista dall'art.69 del Regolamento del Consiglio Comunale attraverso chat o strumento equivalente;
 - d) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, presenti in aula e/o collegati da remoto in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione;
 - f) la garanzia della segretezza delle sedute del Consiglio comunale o delle Commissioni consiliari, ove

necessario;

- g) la sicurezza dei dati e delle informazioni.

2. La piattaforma deve garantire che il Presidente del Consiglio o i Presidenti delle Commissioni consiliari abbiano sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

TITOLO II: CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONE CAPIGRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 4 **Convocazione**

1. Il Presidente del Consiglio comunale e i Presidenti delle Commissioni consiliari convocano le sedute secondo i criteri previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale o dal Regolamento delle Commissioni consiliari.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza o alla modalità mista, ove prevista.
3. Nella mail di trasmissione dell'avviso di convocazione viene data ogni utile indicazione operativa per la partecipazione alla seduta in videoconferenza.

Art. 5
Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Chiunque partecipa o interviene alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
4. In caso di seduta da remoto, saranno poste a disposizione dei Consiglieri Comunali che intendono partecipare dalla sede Comunale, alcune postazioni attraverso le quali sarà possibile collegarsi alla videoconferenza.
5. Qualora durante la seduta vi siano disfunzioni del collegamento o della connessione che perdurino per oltre 10', su richiesta del Consigliere, il Presidente dell'assemblea provvederà a sospendere la seduta per la durata di

mezz'ora al fine di consentire al Consigliere di raggiungere la sede comunale per partecipare in presenza o per utilizzare una postazione per il collegamento alla videoconferenza. Il Consigliere che non raggiunga la sede comunale nei tempi indicati, sarà considerato assente.

Art. 6
Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta, il Segretario Generale o il segretario verbalizzante accerta mediante riscontro a video e appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale, attivando il microfono per consentire la propria identificazione.
2. La videocamera deve rimanere obbligatoriamente accesa, in quanto costituisce il presupposto nonché la garanzia della presenza dei Consiglieri. Durante la seduta sono infatti considerati presenti solo i Consiglieri per i quali il Presidente dell'Assemblea abbia un riscontro visivo.
3. La modalità di identificazione di cui al comma 1 potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
4. In caso di modalità mista, ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri

presenti in aula che quelli collegati da remoto.

Art. 7
Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale, della Commissione Capigruppo e delle Commissioni consiliari in videoconferenza si intendono svolte convenzionalmente in una sala della sede istituzionale del Comune di Paderno Dugnano.
2. I lavori delle assemblee sono regolati dai Presidenti secondo i rispettivi Regolamenti.

Art. 8
Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate.
2. I Consiglieri ammessi intervengono previa indicazione del Presidente, attivando il microfono, che deve invece restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.
3. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il Presidente può disporre la disattivazione dei microfoni impropriamente attivati.

Art.9
Votazioni

1. In caso di seduta in videoconferenza, il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Segretario Generale o dei Presidenti delle Commissioni. Il Consigliere attiva il microfono ed esprime il proprio voto favorevole, contrario o di astensione.
2. In caso di seduta in modalità mista si procederà prima alla votazione per alzata di mano dei Consiglieri presenti in aula e a seguire si provvederà mediante chiamata nominale a far votare i Consiglieri collegati da remoto.
3. Nelle ipotesi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.

Art. 10
Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza o in forma mista e di coloro che vi partecipano in videoconferenza o in presenza.

TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11
Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video della seduta devono riguardare esclusivamente i

componenti del Consiglio comunale o delle Commissioni, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente o altri soggetti esterni (tecnici, esperti, ecc.) per i quali è richiesta la partecipazione alle sedute.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti.
4. I Presidenti delle Assemblee hanno l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'eventuale trasmissione in diretta streaming della videoconferenza e dell'eventuale diffusione della stessa dal sito istituzionale.

Art. 12 **Norme finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto rinvio al Regolamento del Consiglio comunale e al Regolamento delle Commissioni consiliari.
2. Su eventuali controversie che insorgano in merito a casi che non risultano disciplinati dai predetti Regolamenti, né dallo Statuto comunale, decide il Presidente dell'Assemblea.

Art. 13 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 74, comma 7, dello Statuto comunale.